

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

LINEE GUIDA – MODULISTICA – ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e ss. ii
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di Spese di Giustizia (TUSG)

Indice generale

<u>LINEE GUIDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ..</u>	<u>3</u>
<u>REDDITI RILEVANTI</u>	<u>5</u>
<u>REDDITI DA ESCLUDERE</u>	<u>6</u>
<u>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.....</u>	<u>7</u>
<u>DOCUMENTAZIONE SPECIFICA</u>	<u>8</u>
<u>PROSPETTO DELLE TIPOLOGIE DI REDDITO PIU' COMUNI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI10</u>	<u>10</u>
<u>REDDITI NON RILEVANTI</u>	<u>12</u>

LINEE GUIDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

INTRODUZIONE

Il **patrocinio a spese dello Stato** garantisce, a chi ha un reddito imponibile annuo inferiore all'importo indicato nel decreto del Ministero della Giustizia, la possibilità di essere rappresentati e assistiti in giudizio (sia per agire che per difendersi) da un Avvocato a spese dello Stato.

Il reddito è **aggiornato ogni due anni**, frutto dell'adeguamento, appunto, biennale (ai sensi dell'art.77 del medesimo T.U.) delle soglie di reddito in relazione alle **variazioni del costo della vita** accertate dall'**Istat**, sulla base delle rilevazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 76, lettera d) del TU prevede l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le **variazioni rilevanti dei limiti di reddito**, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

In ambito civile, il patrocinio a spese dello Stato copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale.

Per le **attività stragiudiziali** il patrocinio è previsto per

- 1) la mediazione obbligatoria (DM 1-08.2023);
- 2) per le negoziazioni assistite commerciali (D.M. 1.08.2023).

Per la mediazione obbligatoria o demandata e per le negoziazioni (per quest'ultime due a decorrere dal **30 giugno 2023**, a seguito delle modifiche normative introdotte al D.Lgs. 28/2010 con l'inserimento del **Capo II-bis, Artt. 15 bis e ss. ed al DL 132/2014, artt. 11Bis e ss**), è espressamente previsto il patrocinio a spese dello Stato per la parte non abbiente.

L'istanza per l'ammissione anticipata deve essere presentata **al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo** dove ha sede l'organismo di mediazione competente.

Il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** delibera di ammettere l'interessato al

patrocinio in via anticipata e provvisoria, entro venti giorni dal deposito dell'istanza, dandone comunicazione all'istante. *“Chi e' ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente”* (artt.11 quinquies DL. N. 132/2014 e 15 quinquies D. lgs.vo N. 28/2010).

Ai sensi del comma dell'art. 11 septies DL. N. 132/2014 e dell'art. 15 septies, comma 4, D. lgs.vo N. 28/2010 *“L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione”*.

* * *

Per le attività giudiziali: Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno è competente per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi avanti le Sezioni Civili del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno e davanti al Giudice di Pace di Ascoli Piceno.

REQUISITI.

I requisiti fondamentali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono il **reddito** (art. 76 TUSG) e la **non manifesta infondatezza** della pretesa che si intende far valere (art.122 TUSG).

Al beneficio sono ammessi i cittadini italiani, gli stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti, gli enti o le associazioni che non esercitano alcuna attività economica (art. 119 TUSG). L'ammissione di persone giuridiche (CGUE, sent. 22/10/2010, proc. C-279/09) o nei casi di cui all'art. 144 TUSG può essere stabilita, per decreto, solo dal Magistrato competente.

Il Consiglio dell'Ordine si esprime sempre in via anticipata e provvisoria. Se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto e sempre con decreto revoca la anticipata ammissione (artt. 126 e 136 TUSG). La parte ammessa rimasta soccombente può essere tenuta a corrispondere personalmente alla controparte le spese legali eventualmente liquidate. La parte assistita da più di un difensore non può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

REDDITO. Può essere ammesso chi è titolare di un **reddito imponibile** (quindi al netto degli onideducibili ma non al netto delle detrazioni fiscali), non superiore al limite reddituale indicato nel decreto del Ministero della Giustizia, con riferimento all'**anno precedente** la presentazione dell'istanza (Cass., Sez. 6 Civ., sent. 15460/2020; v. anche Cass., sez. 4 Pen., sent. 15694/2020). L'indicazione dei redditi può riferirsi a due anni prima nel caso in cui i dati dell'anno precedente non siano ancora certi o disponibili. L'elevazione di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente è disposizione particolare nel **solo processo penale** (art. 92 TUSG; Corte Cost., sent. 237/2015).

Se l'istante convive con altri familiari (anche *more uxorio*), **il reddito è costituito dalla somma di quanto percepito nello stesso anno da ogni familiare convivente al momento del deposito dell'istanza** (Cass., Sez. 4 Pen., sent. 42016/2019); la convivenza non è interrotta dalla detenzione in carcere o dal soggiorno in comunità terapeutiche.

Redditi esenti es: pensione ai ciechi civili - Redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta es: interessisui conti correnti bancari - Redditi soggetti a imposta sostitutiva es: interessi sui BOT, reddito dei minimi, nuove iniziative produttive

REDDITI RILEVANTI

Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei **redditi non soggetti a IRPEF** e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 76, c. 3, TUSG (ad es. [la pensione di guerra e l'indennità di mobilità](#)), tassati alla fonte (ad es. [gli interessi sui conti correnti bancari o postali](#)), soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. [gli interessi sui titoli di stato](#)) oppure che di fatto non hanno subito alcuna imposizione (ad es. [i redditi da attività illecite e da lavoro "in nero"](#)). Infatti, l'art. 76 c. 3 DPR 115/2002, dispone che "AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI REDDITO, SI TIENE CONTO ANCHE DEI REDDITI CHE PER LEGGE SONO ESENTI DALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) O CHE SONO SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA, OVVERO AD IMPOSTA SOSTITUTIVA"

In particolare, devono essere calcolati anche:

- A) gli **assegni di mantenimento per i figli** (Cass., Sez. 4 Pen., sent. 18818/2016; Cass., Sez. 2Civ., ord. 24378/2019);

- B) tutte le **prestazioni sociali** erogate da INPS, INAIL, Enti Locali, ecc. anche se non sottoposte a IRPEF: l'**Assegno per il Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli** erogato da INPS (Cass., Sez. 4 Pen., sent. 39067/2012), le **pensioni** (di vecchiaia, invalidità ecc.: Cass., Sez. 4 Pen., sent. 23223/2016; Cass., Sez. 4 Pen., sent. 27106/2020) il cd. **Reddito di Cittadinanza** (Agenzia delle Entrate, interpello n. 956-2517/2020) o similari e **indennità di disoccupazione o** di mobilità e la Cassa Integrazione, le rendite erogate da INAIL, la diaria per migranti (cd. *pocket money*) e ogni altra diversa entrata.
- C) **tutti gli introiti a carattere occasionale** (Cass., sez. 4 Pen., sent. 34864/2017) o **non occasionale**, compresi gli aiuti economici resi da terzi se significativi e non saltuari (Cass., sez. 4 Pen., sent. 36362/2010), nonché i **redditi da lavoro irregolare** e i proventi di reato accertati con sentenza irrevocabile.
- Si tiene conto del **solo reddito personale** nei procedimenti aventi ad oggetto i **diritti della personalità** (diritto al nome, all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, all'identità personale, all'integrità fisica, all'assistenza sanitaria) o nelle ipotesi di conflitto di interesse con un convivente per come si esplicita di seguito.

REDDITI DA ESCLUDERE

Sono **esclusi** i redditi del familiare **convivente in conflitto** con l'istante.

Sono **escluse** - indipendentemente dalle condizioni economiche - **le prestazioni di:**

- Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali;
- Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti;
- Indennità speciale per i ciechi civili parziali 'ventesimisti';
- Indennità di comunicazione ai sordi.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Copia del documento di identità e del codice fiscale (in corso di validità), da cui risulti espressamente la cittadinanza, del richiedente e di ciascun componente il nucleo familiare. Per i soli richiedenti la Protezione Internazionale è ammessa copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di censimento (con fotografia) rilasciata dalla Questura.

2. Autocertificazione Redditi UE.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi deve riferirsi all'anno precedente alla presentazione dell'istanza (Cass., Sez. 6 Civ., ord. 15460/2020). L'indicazione dei redditi può riferirsi a due anni prima nel caso in cui i dati dell'anno precedente non fossero ancora certi o disponibili. Non sono ammesse indicazioni reddituali negative o incerte (es.: 'reddito non superiore a €...', 'circa €...' ecc.). In allegato è disponibile un **prospetto** delle principali tipologie di reddito al fine di agevolare la compilazione dell'autocertificazione.

3. Copia dell'atto di costituzione in giudizio del procedimento per il quale si chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

4. Autocertificazione relativa ai redditi sottoposti a imposizione fiscale dei familiari conviventi.

In relazione all'autocertificazione relativa ai redditi, la **Cass. pen., Sez. IV, Sent.**, (data ud.24/01/2023) 06/02/2023, n. 4953. in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha ribadito il principio secondo cui:

“Ai fini dell'ammissione al patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata”.

L'Attestazione I.S.E.E. non è ammessa, essendo basata su dati non collimanti con quelli prescritti dall'art. 76 TUSG ed essendo esclusa nelle prestazioni sociali in sede di amministrazione della Giustizia (DPCM, 159/2013, art. 1; Cass, Sez. 4 Pen., sent. 46159/2021).

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

- 1) In caso di reddito inesistente, negativo o irrisorio:** dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi resa ai sensi dell'art. 46 lett. i) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'istante illustri come abbia sopperito alle più elementari

esigenze di vita.

In particolare, l'istante è tenuto a specificare, con riferimento all'anno precedente la richiesta di ammissione: a) le modalità con cui il proprio nucleo familiare ha sostenuto spese quotidiane e utenze; b) il titolo in base al quale ha utilizzato l'abitazione (proprietà, affitto, comodato, ecc.); c) la disponibilità di veicoli.

Per impugnazioni, opposizioni o reclami ecc.: copia del provvedimento gravato o da gravare (sentenze, ordinanze, decreti, determinazioni dirigenziali, cartelle esattoriali ecc.).

2) Per divorzi o per la modifica delle condizioni di separazione/divorzio: copia della sentenza di separazione o divorzio (o dell'omologa di separazione con i relativi allegati da cui risultino le disposizioni economiche stabilite tra le parti).

3) Per istanze nell'interesse di minorenni

I) Se l'istanza è presentata da un genitore, essa deve essere depositata a nome del genitore stesso, utilizzando la modulistica ordinaria se non vi è conflitto di interessi.

II) Se l'istanza è presentata da Tutore o Curatore speciale o Ads, essa deve essere depositata a nome del minorenne, allegando:

A) la modulistica specifica con **Sottoscrizione del Tutore-Curatore-AdS;**

B) il provvedimento di nomina;

C) copia del documento del Tutore o Curatore.

Per quanto concerne il reddito si farà riferimento e dovrà essere dichiarato il reddito eventuale del solo minore **in caso di conflitto di interessi o di cause relative ai diritti della personalità.**

Se, però, vi è un conflitto di interessi la domanda di ammissione deve essere presentata dal curatore speciale/Tutore/Ads.

4) Per istanze di cittadini di Stati non U.E.: copia della certificazione, emessa dall'autorità consolare competente, dei redditi prodotti nel Paese d'origine. Alcuni consolati rilasciano il certificato solo a fronte di particolari prescrizioni (es.: presentazione del cittadino nella sede consolare, produzione di documentazione fiscale), che dovranno essere rispettate. Può essere prodotta **dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi** nel Paese d'origine (utilizzando il - **Autocertificazione Redditi extra-UE** e allegando idonea documentazione a

sostegno) nei seguenti casi:

- l'istante è titolare di protezione internazionale;
 - l'istante è richiedente il riconoscimento della protezione internazionale;
 - il consolato dichiara in forma scritta di non poter emettere la certificazione;
 - la richiesta di certificazione al Consolato, trascorsi 15 giorni, non ha ottenutoriscontro.
- 5) **Per istanze nell'interesse di Enti o Associazioni;** copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal Legale Rappresentante, in cui sia espressamente indicato che l'Ente o Associazione non esercita alcuna forma di attività economica.
- 6) **In caso di Avvocati iscritti ad altro Foro:** dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 lett. i) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato presso il proprio Foro di appartenenza.

Se il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati lo richiede, l'istante è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre ulteriore documentazione ai fini dell'accertamento della veridicità di quanto dichiarato (art. 79, c. 3, TUSG).

PROSPETTO DELLE TIPOLOGIE DI REDDITO PIU' COMUNI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI

Tipo di reddito/provento	Voce RILEVANTE da inserire, se esistente, in Modulo 01	Riferimento
Aiuti economici <u>non</u> occasionali da ter-zi	Redditi Imponibili Proventi diversi	Cass. 36362/10
Assegni alimentari ex art. 433cc	Redditi imponibili	Art.50, c.1 lett.i), TUIR – Testo Unico Imposte sui redditi
Assegni corrisposti in forza di testa-mento o donazione modale	Redditi imponibili	Art.50, c.1 lett.i), TUIR
Assegno di mantenimento per i figli	Contributo al mantenimento figli	Cass. 18818/16, 24378/19
Assegno di cura e contributo caregiver familiare per disabilità gravissima	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Assegno di mantenimento a favore	Redditi imponibili	Art.50, c.1 lett. i), TUIR

diconiuge separato/Assegno divorzile		
Assegno di maternità (dello Stato / dei Comuni)	Prestaz. soc. non soggette IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Assegno di natalità (cd. Bonus Bebè)	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Assegno mensile per invalidi parziali	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Assegno Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG; Cass. 9067/12
Assegno per il nucleo familiare dei Comuni con tre o più figli minorenni	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Assegno Sociale (già Pensione sociale)	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Bonus asilo nido e forme di supporto presso l'abitazione	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Borsa/Assegno/Sussidio di studio o addestramento professionale	Redditi imponibili	Art.50, c.1 lett.c), TUIR
Carta Acquisti (art. 81, c. 2, DL 112/2008).	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Cassa Integrazione Guadagni e altri ammortizzatori sociali	Redditi imponibili	Art.49, c.1, TUIR
Diaria per migranti (cd. Pocket Money)	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Indennità corrisposta per esercizio di pubbliche funzioni	Redditi imponibili	Art.50, c.1 lett.f), TUIR
Indennità Covid	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Indennità di trasferta/Rimborsi forfari in ambito dilettantistico	Redditi imponibili	Art.67, c.1 lett.m), TUIR
indennità mensile di frequenza	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Interessi su c/c, Libretti postali, BOT, CCT, BTP ecc.	Redditi imponibili	Art.44, c.1, TUIR
NASpI / Dis-Coll (indennità di disoccupazione)	Redditi imponibili	Art.49, c.1, TUIR; Cass.27106/20
Onorari per componenti di seggi elettorali	Proventi diversi	A.E. risoluzione 150-E/2008
Pensione di anzianità o vecchiaia, pensioni di guerra	Redditi imponibili	Art.49, c.2, lett.a), TUIR
Pensione di cecità (assoluta/parziale)	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Pensione di inabilità agli invalidi civili (pensione di invalidità civile)	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Cass.23223/16; 27106/20
Pensione per sordità	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG

Proventi di attività illecite	Proventi diversi	Cass. 36362/10, 26258/17
Proventi di lavoro irregolare/sommerso	Proventi diversi	Cass. 36362/10
Proventi di reati accertati con sentenza irrevocabile	Proventi diversi	Cass. 36362/10
Redditi d'impresa	Redditi imponibili	Art.55 sgg., TUIR
Redditi di capitale	Redditi imponibili	Art.44 sgg., TUIR
Redditi di lavoro autonomo	Redditi imponibili	Art.53 sgg., TUIR
Redditi di lavoro dipendente / Sommea titolo di arretrati / TFR	Redditi imponibili	Artt. 49-50, TUIR
Redditi di locazioni abitative e commerciali	Redditi imponibili	A.E. risp. 278/20
Redditi fondiari	Redditi imponibili	Artt. 25 sgg., TUIR
Reddito di Cittadinanza / Pensione diCittadinanza	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	A.E. interpello 956-2517/20
Reddito di Emergenza / Reddito di Inclusion	Prestazioni sociali non soggette a IRPEF	Art.76, c.3, TUSG
Ricavi da vendita di beni immobili	Proventi diversi	Art.76, c.3, TUSG
Ricavi da vendita di beni pervenuti persuccessione ereditaria	Redditi imponibili	Cass. 38486/08
Risarcimento assicurativo per mancata percezione di reddito	Proventi diversi	Cass. 27234/20: Concorrono al redditole somme percepite a titolo risarcitorio, solo se destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi
Somme ricevute in forza di sentenza art. 429, c. 3, cpc	Redditi imponibili	Art.49, c.2 lett.b), TUIR
Vincite di lotterie e concorsi a premi	Redditi imponibili	Art.69, TUIR

REDDITI NON RILEVANTI

Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali	NON RILEVANTE	Cass. 26302/18
Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti	NON RILEVANTE	Cass. 26302/18
Indennità di comunicazione ai sordi	NON RILEVANTE	Cass. 26302/18
Risarcimento per danno biologico	NON RILEVANTE	Cass. 27234/20: In tema di imposte sui redditi, in base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette ad imposizione qualora risultino destinate

		<i>a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa</i>
Indennità speciale per i ciechi civili parziali ("ventesimisti")	NON RILEVANTE	Cass. 26302/18